



Liceo Scientifico Statale "B. Rosetti"

V.le De Gasperi, 141 63039 – San Benedetto del Tronto (AP)

Tel.0735/82900 Fax 0735/86981

e-mail liceoscisbt@liceorosetti.it – e-mail: apps02000e@istruzione.it

pec: liceorosettisbt@pec.scuolemarche.it

sito web: www.liceorosetti.it



Circolare n. 105
Prot. n. 1449/C2

San Benedetto del Tronto, 10 2 FEB. 2012

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
SEDE

AGLI UTENTI

ALL'ALBO – SEDE

ALL'ALBO TELEMATICO – SITO WEB

Oggetto: Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche concernenti la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR n. 445/2000.

Le principali novità introdotte con la nuova normativa sono le seguenti:

- 1) a far data dall'01/01/2012 le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare né richiedere alcuna certificazione rilasciata dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Dette certificazioni sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi delle pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà;
- 2) sui certificati, utilizzabili solo nei rapporti tra privati, deve essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: *"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

In esecuzione di quanto disposto dalla normativa in oggetto circa l'obbligo di individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione, si comunica quanto segue:

- a) i vari settori degli uffici di Segreteria, rispetto alle pratiche di competenza, devono operare tempestivamente l'acquisizione d'ufficio dei dati e rilasciare certificati con la dicitura *"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*;
- b) saranno effettuati controlli generali sui dati occorrenti per la redazione del titolo di studio;
- c) per tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà si opereranno controlli a campione, di norma:
 - ogni 3 dichiarazioni sostitutive ricevute (controlli sulla quarta dichiarazione sostitutiva ricevuta) per quanto concerne il personale ed i fornitori;
 - ogni 15 dichiarazioni sostitutive ricevute (controlli sulla sedicesima dichiarazione sostitutiva

- Il Dirigente Scolastico opererà controlli sui dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà anche quando lo riterrà necessario per ragionevole dubbio;
- d) controlli su ogni dichiarazione sostitutiva, quando espressamente richiesto dalla normativa (Es. L.104/92...)

Va sottolineato che le materie oggetto di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono esclusivamente quelle elencate nel citato DPR n. 445 del 2000 e, di conseguenza, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà devono contenere imprescindibilmente gli elementi atti a consentire gli idonei controlli anche a campione di cui agli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000 (come modificato dall'art. 15 della L.183/2011) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Si allega Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIRETTIVA N. 14/2011

Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0061547 P-
del 22/12/2011



6299996

Alle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183

1. Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni in parola sono diretti a consentire una **completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati**, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:

a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: È il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;

c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

2. Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli

MODULARIO
P.C.M. - 198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni sopra citate